



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



LOGO
AZIENDA

Convenzione per l'attuazione del programma "Dottorato InPa"

TRA

L'Amministrazione _____ con sede legale in _____ CAP _____, codice fiscale _____ (d'ora in avanti "Amministrazione") rappresentata da _____ (nome e qualifica), in qualità di soggetto delegato alla sottoscrizione della presente convenzione ai sensi del _____,

e

L'Università degli Studi di Firenze con sede in Firenze, Piazza San Marco, 4 CAP 50121, codice fiscale 01279680480 (d'ora in avanti "Università"), rappresentata dalla Rettrice, Alessandra Petrucci,

(di seguito denominate congiuntamente "Parti" o singolarmente "Parte")

VISTI

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" con particolare riferimento all'art. 15;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- il decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca 14 dicembre 2021, n. 226 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati";
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ed in particolare l'art. 2 che ha previsto che le amministrazioni pubbliche possano attivare specifici progetti di formazione e lavoro per l'acquisizione di competenze di base e trasversali, nonché per l'orientamento professionale di diplomati e di studenti universitari, attraverso contratti di apprendistato, anche nelle more della disciplina dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro;
- il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro per le politiche giovanili del 23 marzo 2022, finalizzato a

individuare “le modalità attuative con cui, nelle more dell’attuazione della previsione di cui all’art. 47, comma 6, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le amministrazioni pubbliche possono attivare specifici progetti di formazione e lavoro per l’acquisizione, attraverso contratti di apprendistato anche nelle more della disciplina dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, di competenze di base e trasversali, nonché per l’orientamento professionale di studenti universitari” (art. 1, comma 1) ed in particolare l’art. 3, comma 1, che istituisce il Programma “*Dottorato InPA*” (d’ora in poi Programma) e prevede che le Amministrazioni pubbliche che partecipano al programma “possono attivare contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca di cui all’art. 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, esclusivamente finalizzati al conseguimento del dottorato di ricerca”;

CONSIDERATO

- l’avviso pubblico del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri del 5 agosto 2026 con cui, in attuazione delle disposizioni del richiamato decreto del 23 marzo 2022, è stata promossa l’attivazione di n. 13 contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca, nell’ambito del programma «Dottorati InPA», finalizzati al conseguimento del dottorato di ricerca;
- che con l’avviso pubblico sopra richiamato si invitano le amministrazioni interessate ad aderire al Programma ad inviare i progetti formativi che dovranno essere coerenti con le finalità del programma “Dottorati InPA” e attinenti alle attività istituzionale dell’amministrazione coinvolta, specifiche o trasversali;
- che l’art 4, comma 1, lett. d) dell’avviso pubblico citato prevede, tra gli altri, come requisito di ammissibilità del progetto formativo, la “stipula di specifico protocollo con Università statali e non statali, riconosciute dal Ministero dell’Università e della ricerca, i cui corsi di dottorato siano già stati accreditati, ai sensi del decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca del 14 dicembre 2021, n. 226, e delle linee guida per l’accreditamento dei dottorati in vigore”;
- che l’Università nell’esercizio delle proprie funzioni di insegnamento, di ricerca e di terza missione è impegnata nella promozione di iniziative e attività in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati al fine di rafforzare il proprio ruolo sul territorio attraverso la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze mediante l’interazione diretta con la società;
- che presso l’Università sono attivi e accreditati 31 corsi di dottorato di ricerca afferenti alle aree di ricerca, Biomedica, Scientifica, delle Scienze Sociali, Tecnologica e Umanistica.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione finalizzata alla collaborazione tra le Parti per la promozione dei dottorati di ricerca nell’ambito del programma Dottorati InPA.

Articolo 2 – Finalità e oggetto della Convenzione

1. Le Parti intendono avviare una collaborazione volta allo sviluppo di un Progetto di alta formazione e ricerca (d'ora in poi Progetto formativo) coerente con le finalità del programma Dottorati InPA, che prevede la stipula di contratti di apprendistato per l'alta formazione e la ricerca finalizzati al conseguimento del dottorato di ricerca e all'acquisizione di competenze specialistiche e orientamento professionale verso la pubblica amministrazione.
2. Il Progetto formativo riguarda *(descrivere il progetto formativo utilizzando quanto già descritto nell'allegato 1 avendo cura di indicare l'attinenza alle attività istituzionali dell'amministrazione, la metodologia della ricerca e i risultati attesi)* _____

3. Il Progetto formativo e le relative attività di alta formazione e ricerca saranno sviluppati nell'ambito dei corsi di dottorato di ricerca afferenti alle Aree dell'Ateneo, già accreditati ai sensi del D.M. 14 dicembre 2021, n. 226, pertinenti con i temi del Progetto formativo approvato.
4. L'esatta individuazione del Corso di Dottorato di ricerca presso il quale verrà immatricolato il dottorando/apprendista sarà formalizzata dalle Parti a seguito dell'esito delle procedure di ammissione dell'Ateneo, in funzione del profilo e dei requisiti posseduti dal candidato selezionato, e sarà recepita nel Piano Formativo Individuale (PFI) e negli atti di avvio del programma trasmessi al Dipartimento della Funzione Pubblica.
5. Le risorse destinate alla retribuzione dei contratti di apprendistato sono pari a 30.000 euro lordi annui per ciascun apprendista. Alla conclusione del ciclo triennale di formazione dottorale, si risolve automaticamente il contratto di apprendistato con l'amministrazione e il dottore di ricerca non potrà avanzare pretese di ulteriori compensi o aspettative di futuri rapporti lavorativi.
6. Eventuali proroghe o sospensioni dei dottorati in corso, che si concludono con la consegna del lavoro di tesi, non hanno effetto sull'avvenuta risoluzione del contratto di apprendistato.

Articolo 3 – Impegni delle Parti

1. Le Parti si impegnano a rispettare i criteri e le modalità di selezione dei destinatari del programma Dottorati InPA, così come elencati dall'art. 7 dell'Avviso pubblico a mente del quale i partecipanti alle selezioni per l'accesso al dottorato devono:
 - a. avere la cittadinanza italiana o quella di uno degli Stati membri dell'UE o essere stranieri regolarmente soggiornanti in Italia;
 - b. avere un'età non superiore ai 29 anni;
 - c. essere in possesso di una laurea magistrale o titolo equipollente, con votazione non inferiore a 105/110;

- d. essere iscritti al portale del reclutamento del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri <http://www.inpa.gov.it>;
 - e. possedere i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) alla data di scadenza prevista per l'inoltro della domanda di partecipazione.
2. Le attività di selezione dei beneficiari dei contratti di apprendistato per l'alta formazione e la ricerca saranno svolte dall'Università con le modalità di cui al successivo Articolo 6, e saranno avviate successivamente alla comunicazione di approvazione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del progetto formativo presentato. L'Università subordina l'immatricolazione del candidato selezionato all'effettiva stipula del contratto di apprendistato con l'Amministrazione.
 3. L'Università comunicherà all'Amministrazione il nominativo del dottorando/apprendista selezionato e la data di avvio del Dottorato InPA.
 4. In caso di rinuncia al dottorato in corso di svolgimento non è ammesso il subentro di altri candidati. La rinuncia al dottorato comporta la risoluzione automatica del contratto di apprendistato.
 5. L'Amministrazione si impegna, per tutta la durata del contratto di apprendistato per l'alta formazione e la ricerca e nel rispetto dei vincoli contrattuali in relazione all'organizzazione e all'orario di lavoro, a implementare l'attività didattica che sarà definita nel Piano Formativo Individuale. L'Amministrazione si impegna, inoltre, ad agevolare la frequenza da parte del dottorando/apprendista delle attività didattiche e di ricerca nonché all'assolvimento dei relativi impegni. Il dottorando/apprendista, per l'intero periodo di svolgimento della propria formazione presso gli uffici dell'Amministrazione, si impegna a rispettare l'orario di lavoro ed ogni altro obbligo che deriva dal contratto di lavoro stipulato, nel rispetto delle disposizioni, anche di carattere organizzativo, vigenti presso l'Amministrazione stessa.
 6. La durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico dell'Amministrazione sono riportate nel contratto individuale di lavoro stipulato con il dottorando/apprendista.
 7. Le Parti si impegnano ad assicurare al dottorando/apprendista le tutele assicurative previste per i lavoratori, tra cui l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL e la copertura per responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. La modalità e l'eventuale ripartizione saranno oggetto di un accordo stipulato successivamente tra le parti, sentita l'INAIL.
 8. In caso di infortunio avvenuto durante lo svolgimento del periodo di formazione nell'ambito del dottorato, l'Università si impegna a comunicare l'evento all'Amministrazione, nei termini perentori previsti dalla normativa, ai fini della denuncia all'ente competente (INAIL).
 9. In caso di infortunio avvenuto durante il periodo di presenza presso l'Amministrazione, la stessa, si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente all'ente competente (INAIL) e ad informarne l'Università.
 10. Le Parti assicurano la formazione del dottorando/apprendista in materia di tutela della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e garantiscono l'applicazione di ogni misura di prevenzione e protezione del rischio già operativa presso l'ente per le attività di competenza

svolte presso le proprie sedi.

Articolo 4 – Durata e modalità della formazione

1. Il percorso di alta formazione e ricerca di cui alla presente convenzione e il relativo contratto di apprendistato hanno durata pari a tre anni, corrispondente alla durata del corso di dottorato di ricerca, con data di decorrenza fissata d'intesa tra le Parti e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2027.
2. Nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e dell'Avviso pubblico del Dipartimento della funzione pubblica, le attività formative e di ricerca sono ripartite tra l'Amministrazione e l'Università prevedendo che la formazione interna svolta presso l'Amministrazione sia pari ad almeno il 40% delle ore annue di formazione previste dal progetto formativo e che la formazione esterna svolta presso l'Università non superi il 60% dell'orario ordinamentale.
3. L'articolazione e la scansione temporale dell'alternanza delle attività svolte dal dottorando/apprendista presso le sedi dell'Amministrazione e presso le strutture dell'Università sono definite di comune accordo tra le Parti in modo da garantire il pieno rispetto degli obblighi didattico-scientifici del corso di dottorato e dei vincoli orari ed organizzativi del contratto individuale di lavoro in apprendistato.
4. La programmazione di dettaglio e le modalità operative della formazione svolta presso l'Amministrazione e presso l'Università sono recepite nel Piano formativo individuale, redatto dall'Università con il coinvolgimento dell'Amministrazione ai sensi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 12 ottobre 2015 e sottoscritto dal dottorando/apprendista e dalle Parti prima dell'avvio del contratto di apprendistato.

Articolo 5 – Gestione dei dottorati ed erogazione del finanziamento

1. L'Amministrazione, d'intesa con l'Università, entro il 1° dicembre 2026, trasmette al Dipartimento della funzione pubblica la graduatoria del dottorando/apprendista selezionato, l'atto di approvazione della medesima graduatoria, il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca sottoscritto e il piano formativo individuale redatto ai sensi del D.M. 12 ottobre 2015.
2. La gestione finanziaria dei dottorati, come previsto dall'Articolo 8, comma 7, dell'avviso pubblico del Dipartimento della Funzione Pubblica, è affidata all'Amministrazione. Entro 30 giorni dalla data di avvio del contratto di apprendistato, l'Amministrazione, d'intesa con l'Università, trasmette al Dipartimento della funzione pubblica un'attestazione di regolare avvio delle attività, e comunica il nominativo dell'apprendista, le date di inizio e di fine del contratto di apprendistato, l'IBAN e il codice identificativo dell'Amministrazione. Il Dipartimento della funzione pubblica, sulla base delle comunicazioni ricevute, mediante decreto di liquidazione e nei limiti delle somme già ammesse a finanziamento, dispone il trasferimento delle somme all'Amministrazione, per un importo pari al costo dell'apprendistato (pari a euro 90.000,00).
3. L'Amministrazione si impegna a riconoscere all'apprendista la retribuzione con cadenza mensile e tutti i diritti allo stesso spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di

contratti di apprendistato per l'alta formazione e ricerca (d.lgs. 81/2015).

4. Resta fermo che ogni diritto patrimoniale spettante al dottorando/apprendista è subordinato alla previa verifica da parte dell'Amministrazione e dell'Università, nell'ambito delle rispettive competenze, dell'avanzamento delle attività formative e di apprendimento.
5. Ogni variazione riguardante i dottorati attivati deve essere tempestivamente comunicata dall'Università all'Amministrazione.

Articolo 6 – Ammissione

1. Ai fini dell'assegnazione dei contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca, l'Università individua i destinatari fra coloro che abbiano superato le prove di ammissione ai corsi di dottorato pertinenti con il Progetto formativo.
2. Le procedure di individuazione sono svolte nel rispetto del Regolamento di Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca e dell'Avviso Pubblico "Dottorati InPA".
3. L'immatricolazione del candidato e l'avvio del percorso di dottorato restano subordinate alla formale stipula del contratto di apprendistato con l'Amministrazione.

Articolo 7 – Riservatezza e diritti di proprietà intellettuale

1. Le Parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisiti a seguito ed in relazione alla collaborazione oggetto della presente convenzione. Le Parti altresì si impegnano a far sottoscrivere al dottorando/apprendista analogo impegno.
2. Tutte le pubblicazioni scientifiche eventualmente prodotte dal dottorando/apprendista derivate dall'attività svolta nell'ambito del dottorato, dovranno indicare la collaborazione fra l'Università e l'Amministrazione.
3. Le Parti si impegnano ad assicurare che tutti i soggetti dell'Università e dell'Amministrazione coinvolti nei progetti collaborativi oggetto della presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.
4. La proprietà industriale ed intellettuale posseduta da ciascuna Parte all'avvio della collaborazione oggetto della presente Convenzione è e resta di piena ed esclusiva proprietà della Parte stessa, ancorché fosse messa a disposizione delle altre Parti per lo svolgimento delle attività del Progetto.
5. A ciascuna Parte spetterà la piena ed esclusiva titolarità dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale, e dei conseguenti diritti di sfruttamento, relativi alle conoscenze autonomamente sviluppate nell'ambito della collaborazione oggetto della presente Convenzione.
6. Qualora i risultati siano tali da rendere non separabile e imprescindibile il contributo delle singole Parti, le Parti interessate verranno considerate contitolari per quote di contributo inventivo proporzionali al contributo profuso dai propri dottorandi/apprendisti, secondo quanto

previsto dall'art. 65 del Codice di Proprietà Industriale.

7. Le Parti valuteranno insieme l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.
8. Le Parti si impegnano a definire con separato e specifico accordo scritto, sulla base degli effettivi apporti di ciascun inventore, la ripartizione della titolarità tra gli Enti di tali risultati, nonché i termini di esercizio dei relativi diritti di proprietà industriale ed intellettuale e i conseguenti diritti di sfruttamento industriale.

Articolo 8 – Trattamento dei dati

1. Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali forniti saranno raccolti e trattati presso l'Università per le finalità di gestione del progetto formativo. Il conferimento di tali dati è necessario ai fini della partecipazione al progetto formativo.
2. Ciascuna Parte dichiara di uniformarsi alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR") e più in generale, ad ogni altra disposizione normativa, nazionale e sovranazionale, in materia di trattamento dei dati personali attualmente in vigore o che in futuro venga a modificare, integrare o sostituire l'attuale disciplina, nonché dei provvedimenti dell'Autorità Garante competente e delle linee guida adottate dall'*European Data Protection Board*.
3. I dati personali reciprocamente scambiati dalle Parti al fine della stipula e sottoscrizione della presente convenzione (es. dati personali riferiti a Rettore/firmatario/legale rappresentante) saranno trattati dalle Parti stesse in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679.
4. Con la sottoscrizione della presente Convenzione le Parti esprimono il loro consenso al trattamento dei dati da parte del Dipartimento della funzione pubblica, che li utilizzerà in conformità con il Regolamento UE 679/2016 e il d.lgs. n. 196/2003.

Articolo 9 - Durata della Convenzione

1. In caso di mancata approvazione da parte di Funzione Pubblica del progetto formativo la presente convenzione perde efficacia fin dal momento della sua sottoscrizione. La convenzione perde altresì efficacia in caso di mancata stipula dei contratti di apprendistato per mancato perfezionamento di presupposti ritenuti essenziali dalle Parti.
2. La presente Convenzione avrà durata fino alla conclusione del Programma "Dottorato InPA" e comunque non oltre la scadenza dei contratti individuali di lavoro.

Articolo 10 – Foro competente

1. Per qualunque controversia relativa alla presente convenzione, non risolvibile altrimenti, è competente il Foro di Firenze.

Articolo 11 - Imposta di bollo e di registro

2. L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della tariffa, D.P.R. 16/10/1972, n. 642, e successive modificazioni, nella misura vigente al momento della stipula e viene assolta dall'Amministrazione.
3. La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 della parte 2^ della tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131 ed eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Per l'Amministrazione

Per l'Università
La Rettore
Prof.ssa Alessandra Petrucci
